

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa **Rossella Talia** - *Presidente*

dott.ssa **Agnese Cicchetti** - *Giudice*

dott.ssa **Anna Orlandi** - *Giudice relatore*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2234/2020 R.G.

promossa da

X, con il patrocinio dell'avv...., elettivamente domiciliata in Cesena (FC), Via..., presso il difensore avv. ...(*attore*)

contro

Y, con il patrocinio dell'avv...., elettivamente domiciliato in Cesena (FC), Via..., presso il difensore avv. ...(*convenuto*)

con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO (*intervenuto*)

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Per parte attrice:

«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì ogni contraria istanza disattesa e respinta,

- nel merito: accertare e dichiarare che il sig. Y, nato a *** il 5/11/1964 e residente in Via ***, 47122 Forlì, è padre di R. X, nata a *** il 29/11/2005, e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza e di disporre che R. X assuma il cognome Y.

Con vittoria di spese di lite come per legge.

In via istruttoria:

- ammettere, occorrendo, prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze sopra indicate, che si intendono qui trascritte e precedute da "vero che"; con riserva di indicare i testimoni e di integrare le produzioni documentali; disporsi C.T.U. che accerti, mediante le opportune indagini ematologiche e genetiche, la paternità di R. X in capo a Y. Con ogni più ampia riserva sia in merito che istruttoria».

Per parte convenuta:

«Contrariis rejectis, piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito:

Nel merito

In via preliminare

- *accertare e dichiarare che il sig. Y, dando esecuzione al proposito da tempo manifestato e previo assenso della minore R. X, in data 8 ottobre 2020 ha riconosciuto quest'ultima come propria figlia dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesena;*
- *a tale effetto, dichiarare cessata la materia del contendere in ordine all'unica domanda attrice, volta all'accertamento giudiziale della paternità di R. X.*

In via principale

- *ex art. 262 cod. civ., previa audizione della minore, disporre l'aggiunta del cognome paterno Y a R. X, antepoendolo ovvero posponendolo a quello materno, ordinando altresì all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesena di rettificarne l'atto di nascita;*
- *ex art. 277, 2° comma, assumere i provvedimenti che verranno ritenuti più opportuni, idonei e funzionali in relazione all'affidamento, al mantenimento, all'istruzione e all'educazione della minore;*
- *in particolare, qualora a giudizio dell'Ecc.mo Tribunale adito la figlia delle parti in causa dovesse continuare ad essere collocata stabilmente presso la madre, disporre l'affidamento condiviso di R. X (Y) ad entrambi i genitori;*
- *a tale effetto, disporre altresì che entrambi i genitori provvedano al mantenimento della figlia in ragione dei rispettivi redditi e, all'uopo, stabilire che il componente corrisponda alla madre un contributo mensile di importo non superiore ad € 200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della madre della sig.ra X ovvero tramite accredito su PostePay, oltre al 50% delle spese straordinarie di natura scolastica, medica e ricreativa, previa equa suddivisione tra i genitori dell'importo loro spettante a titolo di ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER LA FIGLIA R. .*

In ogni caso

- *accertare e dichiarare che il sig. Y, sin dalla nascita della minore, ha regolarmente provveduto al mantenimento della figlia R. X. Stante la natura della controversia e le precarie condizioni economiche delle parti, si ritiene equo che le spese di lite vengano integralmente compensate».*

MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione, notificato in data 04.08.2020, la sig.ra X ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Forlì il sig. Y al fine di farne accertare e dichiarare la paternità della figlia R. X, nata a Cesena il 29.11.2005 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza, con la conseguente assunzione per la figlia del cognome del padre. In via istruttoria ha chiesto ammettersi interrogatorio formale e prova per testi nonché CTU volta ad accertare e attribuire la paternità della figlia R. X a Y .

Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 17.03.2021, si è costituito in giudizio il convenuto che ha chiesto di accertare e dichiarare che quest'ultimo, previo assenso

della minore, in data 08.10.2020 ha riconosciuto quest'ultima come figlia, chiedendo di dichiarare conseguentemente cessata la materia del contendere in ordine alla domanda attrice. In aggiunta e ravvisandone i presupposti, ha chiesto disporsi, previa audizione della minore, l'aggiunta del cognome paterno al nome e al cognome della figlia e, infine, l'assunzione dei provvedimenti ritenuti più opportuni in ordine all'affidamento, al mantenimento, all'istruzione e all'educazione della minore, dichiarandosi disponibile a versare un contributo per il mantenimento non superiore alla somma di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Nel corso del giudizio parte attrice, nella prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., ha modificato la propria domanda chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere in merito alla domanda di riconoscimento ex art. 254 c.c.; previa audizione della minore, di disporre in merito alla domanda ex art. 262 c.c., posponendo il cognome del padre a quello della madre e, infine, di assumere tutti i provvedimenti ex art. 277 c. 2 c.c., affidando la minore in maniera condivisa ai genitori, oltre a stabilire che il sig. Y dovrà corrisponderle la somma di € 350,00 per il mantenimento della figlia, oltre all'80% delle spese straordinarie.

La causa è stata quindi istruita documentalmente e tramite l'audizione della minore R. , in data 15/09/2021 ed è quindi stata trattenuta la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Quanto alla domanda di parte attrice relativa all'accertamento e alla dichiarazione di riconoscimento di paternità della figlia minore R. da parte del sig. Y, può pacificamente ritenersi cessata la materia del contendere, in quanto in data 08/10/2020 quest'ultimo si è recato presso l'ufficio comunale competente del Comune di Cesena avanti all'Ufficiale di stato civile ha riconosciuto come propria figlia nata al di fuori del matrimonio X Noemi , nata a Cesena il..., dalla sua unione con X . La figlia ha in quella sede prestato l'assenso al riconoscimento con dichiarazione orale resa ai sensi dell'art. 250 c.c.

Quanto all'aggiunta del cognome paterno alla minore, antepoendolo o pospoendolo a quello materno, la minore stessa, all'udienza del 15.09.2021, ha dichiarato di voler mantenere il cognome materno e di non volere un doppio cognome, al fine di preservare la propria identità in ragione del fatto che le sue generalità sono diventate segno distintivo della sua persona.

Quanto ai provvedimenti in ordine alla figlia ancora minore, in difetto di circostanze che impongano di derogare al modello di affidamento condiviso, la stessa viene affidata congiuntamente ed entrambi ai genitori, con mantenimento della residenza presso l'abitazione della madre. In ragione dell'età della minore (16 anni compiuti), non si ritiene opportuno prevedere una regolamentazione calendarizzata del diritto di visita del padre, il quale potrà liberamente frequentare la figlia, in conformità agli accordi presi con la stessa.

X ha domandato, altresì, che il convenuto le corrisponda un contributo mensile per il mantenimento della figlia di € 350,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie.

Rileva il Collegio che la pretesa avanzata in giudizio dalla sig.ra X concerne un assegno per il mantenimento della figlia naturale, che convive con lei fin dalla nascita, per la quota di spettanza del genitore non affidatario.

Sul punto si osserva che non può revocarsi in dubbio che l'obbligo dei genitori di mantenere i figli, stabilito dagli artt. 147 e 148 c.c., sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda.

Per cui, se il figlio naturale, al momento della nascita, è riconosciuto da uno solo dei genitori e convive esclusivamente con il medesimo, non per questo viene meno l'obbligo dell'altro genitore, sia di contribuire al mantenimento del figlio per il periodo successivo al riconoscimento.

Da quanto suesposto discende, dunque, che il sig. Y è tenuto a corrispondere alla sig.ra X una somma mensile quale contributo per il mantenimento della figlia R. .

La determinazione di detto contributo non può che avvenire stante il disposto dell'art. 148 c.c., applicabile anche al figlio naturale, in forza del richiamo operato dall'art. 261 c.c. in proporzione delle sostanze e della capacità lavorativa di ciascuno dei genitori.

Ebbene dall'esame della documentazione agli atti e dalle allegazioni delle parti si evince che l'attrice è disoccupata dal 2017, che non è proprietaria di alcun bene e che riesce ad occuparsi del mantenimento della figlia grazie all'aiuto della madre. Ella, peraltro, risulta essere stata ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Quanto alla situazione economica del padre va anzitutto tenuto in considerazione il fatto che egli è obbligato a versare il mantenimento per altri due figli nati da una precedente relazione, che ammonta ad € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, per ciascuno dei figli a fronte di una limitata capacità patrimoniale e reddituale.

Secondo quanto dedotto da Y, negli anni 2018/2019 egli ha svolto attività di conducente di autobus di linea Flixbus e di conducente nel trasporto scolastico; durante il corrente anno ha percepito una indennità di disoccupazione (NASpI) di circa € 780,00 mensili. In aggiunta, come provato dalle dichiarazioni fiscali depositate, il convenuto ha percepito, per l'anno 2018 un reddito annuo di € 8.233,00, per l'anno 2019 un reddito annuo di € 20.636,00 e per il 2020 un reddito annuo di € 22.975,00.

È necessario inoltre considerare che nei confronti del convenuto è pendente l'esecuzione mobiliare n. 388/2013 R.G. del Tribunale di Forlì, avente ad oggetto tutti gli immobili di sua proprietà, attualmente sospesa in quanto con decreto del 24-25.03.2017 è stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter della legge 27 gennaio 2012 n. 3, iscritta al n. 131/2017 R.G.V.G. dell'intestato ufficio giudiziario, la cui durata è stata prorogata dal Giudice delegato fino al 31.07.2023, all'esito della quale il convenuto verrà privato dell'immobile in cui risiede, dovendo reperire un'ulteriore soluzione abitativa, facendosi carico del relativo canone.

Quanto, invece, l'attività di Bed & Breakfast denominata "Villa Biagini" condotta dal sig. Y, l'attività ha cessato di esistere a novembre 2014, come si evince dalla dichiarazione di cessata attività prodotta in giudizio.

Non risulta dagli atti alcun riferimento all'eredità paterna di cui avrebbe beneficiato recentemente il convenuto, così come asserito da parte attrice, né che lo stesso sia proprietario di un'auto di grossa cilindrata (l'auto di proprietà della Soc. Studio Y - Sinergie alle Imprese s.r.l., ovvero un'AUDI A4 AVANT tg. CC**, è stata immatricolata nel 2002 e all'ultima revisione effettuata nel 2019 aveva percorso più di 400.000 chilometri, e quindi avente ad oggi un valore commerciale irrisorio).

Pertanto, allo stato delle risultanze istruttorie, tenuto conto di tutte le circostanze e quindi delle attuali limitate capacità patrimoniali dell'obbligato, e dell'obbligo in capo allo stesso di versare il mantenimento per altri due figli, si stima equo porre a carico del convenuto un assegno di € 200,00 mensili per la figlia minorenni, coincidente con la misura del mantenimento stabilito per ciascuno

degli altri due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, di istruzione, sportive e ricreative sostenute dalla madre per R. sempre a far tempo dalla presente decisione, per la cui individuazione si rinvia al Protocollo del Tribunale di Forlì.

Quanto infine, alla domanda di parte convenuta di attribuzione dell'assegno unico e universale per i figli - peraltro tardivamente formulata soltanto in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. - evidenzia il Tribunale che non vi è luogo a provvedere, non essendo ancora intervenuta la normativa che dovrà regolamentare la materia.

Le spese di lite, in ragione della parziale soccombenza reciproca, vengono compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Forlì, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2234/2020 R.G., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, accoglie la domanda e per l'effetto:

- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di accertamento e declaratoria di paternità proposta dall'attrice;
- onera il convenuto di pagare, a far tempo dalla presente decisione, la somma mensile di € 200,00, rivalutabili ISTAT, a titolo di mantenimento della figlia, da corrisondersi all'attrice entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per la cui determinazione si rinvia al protocollo del Tribunale di Forlì;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Forlì nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2021.